

Ref. n° 1305/2018

N. R.G. 6094/2017



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai Magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dr. Daniela Fontana	Consigliere
dr. Maria Grazia Federici	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6094/2017 promossa da:

LUCCA CARLO (C.F. LCCCRI56C27C933E) E **MARTINI ELISA** (C.F. MRTLSE59M56L6821), con il patrocinio dell'avv. LORENZO SPALLINO e dell'avv. ALICE GALBIATI, elettivamente domiciliati in GALLERIA SAN BABILA 4/A-MILANO presso lo STUDIO MONTI

APPELLANTI

contro

A.S.D. POLISPORTIVA BINAGHESE (C.F. 01888160130), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CURIONI, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA 1 - MILANO presso l'avv. MARCO PLAGA

APPELLATI

a scioglimento della riserva assunta in data 17.4.2018;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto che l'appello proposto da Lucca Carlo e Martini Elisa avverso la sentenza n. 1074/2017 in data 7.7.2017 del Tribunale di Como, di rigetto della domanda avanzata nei confronti di A.D.S. Polisportiva Binagheese per il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa di irmissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità prodotte dallo "svolgimento di eventi e feste, caratterizzati da una massiccia partecipazione di pubblico

... *fino a notte inoltrata*", nell'area denominata "Centro di vita associativa" in uso alla A.D.S. Polisportiva Binaghesse dal Comune di Binago, non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto e dev'essere dichiarato inammissibile, come si evince dalle considerazioni che seguono:

- in relazione al primo motivo, inerente la pretesa "*violazione, disapplicazione e/o falsa applicazione dell'art 844 c.c.*", non è suscettibile di censura la decisione con cui il Tribunale, richiamando i principi giurisprudenziali riguardo la necessità di accertamento in concreto del fenomeno (Cass. 3438/2010; Cass. 17051/2011) a prescindere dall'effettuazione di prove tecniche (Cass. 2166/2006), ha ritenuto di escludere che le immissioni denunciate possano nella specie considerarsi superiori ai limiti della normale tollerabilità, dovendosi al riguardo osservare che, pur in assenza di accertamento mediante CTU dell'effettivo superamento del limite di tollerabilità in comparazione con la c.d. "rumorosità di fondo" (accertamento reso del resto difficile dalla occasionalità delle emissioni in questione, legate allo svolgimento di attività ludico-sportive nel corso di un solo mese estivo), vale il rilievo – opportunamente evocato dal primo Giudice con riferimento a condivisibile principio riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, imponendosi un'esigenza di contemperamento tra esigenze abitative, da un lato, ed esigenze ricreative e sportive, dall'altro, non è possibile astrarsi dalla "*concreta valutazione di, ormai diffuse, abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria aperta, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da più ore di luce e da clima favorevole; e da tali esigenze e costumi di vita, nel contesto dell'apprezzamento discrezionale di cui all'art. 844 c.c. conducente alla determinazione del limite della tollerabilità, quest'ultimo non può essere dal Giudice di merito individuato in termini assolutamente anelastici, del tutto avulsi dalla considerazione delle susposte componenti, che assumono rilievo quali elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze vengono in rilievo*" (Cass. n. 2166/2006), sicché pare in definitiva incensurabile che si sia esclusa, nel caso in esame, la dedotta intollerabilità di immissioni sonore rispetto a eventi ludici e sportivi il cui svolgimento, in un piccolo Comune con meno di 5.000 abitanti, risulta limitato alle ore serali del mese di luglio (compatibilmente con le condizioni meteorologiche), fino alla mezzanotte del sabato e della domenica quanto alla Festa dello Sport e fino alle ore 23,00 dei giorni da lunedì a giovedì quanto alle partite di pallavolo (queste ultime con limitata presenza di pubblico): il tutto, dunque, per un totale di quattro settimane all'anno durante la stagione estiva, in ambito territoriale delimitato;
- in relazione al secondo motivo, con cui gli appellanti deducono "*violazione dell'art. 115 c.p.c. / Contraddittorietà della motivazione*", per avere il Giudice di prime cure ignorato le deduzioni istruttorie e, in particolare, gli elaborati peritali



n. 6094/2017 r.g. App.

prodotti, non è apparentemente possibile per la Corte dissentire dalle valutazioni espresse nella sentenza gravata, posto che, per quanto concerne il superamento dei limiti di tollerabilità verificato dalle prodotte perizie di parte, tale constatazione deve trovare comunque un contemperamento – siccome osservato – nella valutazione delle esigenze di svago collettivo e di aggregazione diffuse oggigiorno in particolare nelle piccole comunità, quale quella di Binago, che ben possono giustificare un sacrificio della quiete limitato a poche ore serali nell'arco di sole 4 settimane l'anno durante il periodo estivo, mentre, per quanto concerne il preteso danno alla salute (soprattutto riferito alla posizione della signora Martini) e i danni "da sconvolgimento dell'ordinario stile di vita" e da svalutazione dell'immobile di proprietà degli appellanti, le evidenze documentali non solo non consentono di ricondurre causalmente i problemi fisici di Martini Elisa alle immissioni rumorose per cui è processo, con esclusione di qualsivoglia diverso fattore, ma neppure risultano idonee a corroborare in alcun modo la tesi di un mutamento dello stile di vita degli appellanti (non meglio precisato e comunque neppure ipotizzabile in relazione all'occasionalità del fenomeno lamentato) o di un decremento di valore della casa di abitazione (rispetto al quale un'eventuale CFU si porrebbe quindi come meramente esplorativa), mentre le prove orali dedotte risultano inammissibili, poiché, in parte, riguardano circostanze non contestate o generiche (capitoli da 1 a 4, capitolo 6, capitolo 11, capitolo 12), in parte si pongono in contrasto con documenti prodotti e sono in ogni caso generici (capitolo 5), in parte risultano assolutamente non circostanziate dal punto di vista spazio/temporale (capitolo 7, capitolo 13) e/o implicano la formulazione di giudizi preclusa ai testimoni (capitoli da 8 a 10, capitoli da 15 a 17, capitolo 18), in parte si riferiscono a fatti privi di rilevanza ai fini della decisione (capitolo 14);

che, data l'inammissibilità dell'appello per le ragioni indicate, le spese del giudizio di impugnazione, come in dispositivo liquidate (tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente svolte nel presente grado e del numero di parti aventi stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014), vanno poste a carico solidale degli appellanti ex art. 91 c.p.c., sussistendo anche i presupposti per il versamento, da parte di Lucca Carlo e Martini Elisa (soccumbenti), dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/ 2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228;

visti gli artt. 348-*bis* ss. c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'appello proposto dagli appellanti Lucca Carlo e Martini Elisa nei confronti di A.S.D. Polisportiva Binaghese avverso la sentenza n. 1074/2017 in data 5/7.7.2017 del Tribunale di Como;



n. 6094/2017 r.g. App.

2) condanna gli appellanti Lucca Carlo e Martini Elisa a rifondere solidalmente in favore di A.S.D. Polisportiva Binaghesco le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.310,00 a titolo di compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e accessori di legge;


3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido, da parte degli appellanti Lucca Carlo e Martini Elisa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Si comunichi.


Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte il 17.4.2018

Il Consigliere Est.

Maria Grazia Federici




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela BERSELLI



Il Presidente

Alberto Massimo Vigorelli



CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 8 MAG 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela BERSELLI

